Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTA la domanda del Sig. ABATE Vincenzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del Certificato denominato "LEVEL 3 AWARD IN REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS BS 7671: JUNE 2008 (2011)" rilasciato nel 2014 da City & Guilds (ente di formazione riconosciuto nel Regno Unito - regolamentato da OFQUAL), per il riconoscimento in Italia della qualifica di Responsabile Tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, **lettera. a**) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, **lettera b)** Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;

CONSIDERATO che l'Autorità competente del Regno Unito, consultata tramite il sistema di collaborazione amministrativa tra i Paesi dell'unione europea - Internal Market Information System - ha informato che la professione di installazione impianti elettrici ed elettronici non è regolamentata e che quindi non è richiesto una specifica qualifica per esercitare la professione; ha altresì precisato che il titolo conseguito dal richiedente, pur essendo valido, non soddisfa i requisiti di formazione regolamentata ai sensi della direttiva 36/2005/CE;

CONSIDERATO che l'interessato non ha adeguatamente documentato idonea esperienza professionale in imprese abilitate nei settori di attività di installazione impianti che intende esercitare in Italia, ai sensi dell'art. 28 del succitato Decreto legislativo;

CONSIDERATO che il richiedente non ha pertanto dimostrato, ai sensi degli artt. 18-21 e 28 del D.lgs 206/2007 in premessa, di possedere *un Attestato di competenza o un titolo di formazione*

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

per corsi specifici per l'attività di installazione "Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere e di installazione "Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere", ,rilasciati da un'Autorità del Regno Unito, designata ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative, *e non ha documentato adeguata esperienza professionale* maturata all'estero presso imprese abilitate alle citate attività;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.0213544 del 07 giugno 2017, ha comunicato al richiedente, ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. L'istanza di riconoscimento del titolo di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, **lettera. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, **lettera b)** Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, presentata dal sig. ABATE Vincenzo, cittadino italiano, nato a Napoli, in data 14 giugno 1987, **è respinta**, in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 03 agosto 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)